

PARERE n. 03/2006

DELL'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

per un regolamento della Commissione recante modifica al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

I. In generale

1. La finalità del presente parere è di suggerire alla Commissione di modificare l'allegato (parte 21) del regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003¹. Le ragioni alla base di questa attività normativa sono esposte qui di seguito.
2. Il parere è stato adottato seguendo la procedura definita dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia², conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1592/2002³.

II. Consultazione

3. Il progetto di parere per un regolamento della Commissione recante modifica al regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 è stata pubblicata (avviso di proposta di modifica –NPA- n. 12/2004) sul sito Internet dell'Agenzia in data 10 novembre 2004.
4. Alla data di chiusura del 10 febbraio 2004, l'Agenzia aveva ricevuto 29 osservazioni da parte di 9 autorità nazionali, organizzazioni professionali ed aziende private.
5. A tutte le osservazioni ricevute è stata data risposta; esse sono state inoltre inserite in un documento di replica alle osservazioni (CRD) pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il 26 aprile 2006. Alcune delle osservazioni hanno portato a cambiamenti alle modifiche proposte ed hanno trovato riflesso nel predetto documento di replica alle osservazioni.

III. Contenuto del parere dell'Agenzia

6. Durante la consultazione iniziale del progetto relativo alla parte 21, dei mezzi di conformità accettati e del materiale esplicativo relativo alla parte 21, non vi sono stati abbastanza tempo e risorse per esaminare tutte le osservazioni. Pertanto le risposte ad alcune delle osservazioni, quando ritenute meno urgenti, sono state rinviate per essere prese in considerazione in un momento successivo. Inoltre, durante il primo anno d'implementazione della parte 21 e dei relativi metodi accettabili di conformità e del materiale esplicativo, il testo sembrava contenere svariati errori ed incongruenze. Questo parere contiene proposte per risolvere tutti questi problemi.
7. Come richiesto, *inter alia*, dalla disposizione n. 21.B230(b) della parte 21, l'Agenzia, con decisione n. 2005/05/R, ha stabilito che il formato del numero di riferimento per le approvazioni delle imprese di produzione sia emesso dall'Agenzia e dalle autorità aeronautiche nazionali. I requisiti, i moduli ed i metodi accettabili di conformità (AMC) pertinenti devono riflettere questa

¹ GU L 243 del 27.09.2003, pag. 6

² Decisione del consiglio di amministrazione riguardante la procedura da applicarsi dall'Agenzia per l'emissione di pareri, specifiche di certificazioni e materiale esplicativo. EASA MB/7/03 del 27/6/2003 (procedura normativa).

³ GU L 240 del 7 settembre 2002, pag. 1

politica. Questo parere suggerisce le modifiche che è necessario apportare alla parte 21.

8. Una delle proposte presenti nell'avviso di proposta di modifica originale era di cambiare l'intestazione del modulo 15a del certificato di revisione della navigabilità sostituendo la dizione "un membro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea" con la dizione "Stato membro dell'Unione europea". Pur non essendovi stata alcuna osservazione in merito a questa proposta, l'Agenzia ha deciso di ritirarla. La giustificazione originale per la proposta è stata che il testo attuale potrebbe creare confusione. L'Agenzia ha tuttavia ritenuto che il nuovo testo potrebbe ugualmente ingenerare confusione, tenendo in considerazione il fatto che anche alcuni Stati non appartenenti all'UE sono entrati a fare parte dell'AESA ed utilizzano questo modulo. Inoltre, la stessa frase è utilizzata in alcuni altri moduli AESA. L'Agenzia ritiene quindi che il testo attuale sia accettabile fino all'introduzione di un nuovo testo uniforme per tutti i moduli EASA.

Colonia, 7 novembre 2006

P. GOUDOU
Direttore esecutivo